

Iter della domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie

Bellinzona, Settembre 2004

1. Inoltro della domanda completa (formulario + allegati) all'Ufficio dell'energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
2. Se la domanda è completa viene pubblicata nel Foglio Ufficiale ed all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.
3. I Comuni interessati formulano il loro preavviso entro un termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
4. Nello stesso periodo viene avviata la procedura di esame e verifica da parte degli uffici cantonali competenti e della Confederazione conformemente all'art. 5 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF) e all'art. 35 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), per gli impianti la cui potenza lorda media supera 300 kW.
5. Scaduti i termini di pubblicazione, dopo l'esame dei servizi interessati ed il preavviso della Confederazione, l'incarto viene sottoposto al Consiglio di Stato.
6. Il rilascio della Concessione è di competenza del Consiglio di Stato per impianti idroelettrici la cui potenza lorda media è inferiore a 220 kW. Per gli altri impianti così come per derivazioni che superano i 500 l/s, il rilascio della Concessione viene deciso dal Gran Consiglio.
7. La procedura di rilascio della Concessione **non esonera** dalla procedura di domanda di costruzione ai disposti della Legge edilizia.